

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LE SCHEDE GESTIONALI PER LA REGISTRAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI E DEGLI OPERATORI

DEFINIZIONI

SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE: il sistema nazionale di identificazione e registrazione degli operatori e dei trasportatori, delle attività degli stabilimenti, del materiale germinale, degli animali e dei loro eventi,

BDN: la base dati informatizzata nazionale istituita presso il Ministero della salute e gestita dal Centro Servizi Nazionale, denominato «CSN», e accessibile tramite il portale internet dei sistemi informativi veterinari;

ATTIVITÀ: tipologia di attività svolta da un operatore in uno stabilimento inerente ad animali di una stessa specie o gruppo di specie. A ciascuna attività registrata in BDN è assegnato un numero di registrazione o di riconoscimento unico;

ALLEVAMENTO: attività di un operatore che alleva uno o più animali della stessa specie o gruppo di specie in uno stabilimento. In apicoltura, l'allevamento corrisponde all'apiario, ossia l'insieme unitario di alveari di un operatore collocati in uno stesso luogo fisico;

ALLEVAMENTO FAMILIARE: attività di allevamento prevista per determinate specie e per un numero massimo di animali, nel quale gli animali sono allevati esclusivamente per autoconsumo o uso domestico privato, senza alcuna attività commerciale, senza cessione degli animali se non per la immediata macellazione e se non prima autorizzati dall'Autorità competente. Gli operatori degli allevamenti familiari di equini detengono esclusivamente animali non destinati alla produzione di alimenti. Nel dettaglio:

- a) bovini della sola specie *bos taurus*, con un massimo di 3 (tre) capi da ingrasso e non adibiti alla riproduzione;
- b) equini, escluse le zebre, con un massimo di 3 (tre) capi non destinati alla produzione di alimenti e non destinati alla riproduzione;
- c) ovini e caprini, con un massimo di 9 (nove) capi, complessivi tra ovini e caprini, se l'operatore detiene nello stabilimento entrambe le specie;
- d) suini, con un massimo di 4 (quattro) capi da ingrasso, con esclusione di scrofe e verri;
- e) pollame, con un massimo di 50 (cinquanta) capi, ad esclusione dei ratiti, per i quali è previsto un massimo di 4 (quattro) capi;
- f) conigli, con un numero massimo di 20 (venti) fori nido e con un massimo di 50 capi di età superiore a 30 giorni;
- g) api, con un numero massimo di 10 (dieci) alveari. L'orientamento produttivo "familiare" riguarda l'intera attività di apicoltura, e non i singoli apiari.

CENTRO DI RACCOLTA: stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta di ungulati e pollame di una stessa specie destinati o provenienti da altro Stato dell'Unione europea;

STALLA DI TRANSITO PER UNGULATI: attività in cui sono effettuate esclusivamente operazioni di raccolta di una stessa specie o gruppo specie, a seconda delle tipologie di animali di ungulati provenienti da diversi stabilimenti nazionali e destinati alle movimentazioni in ambito nazionale. In tali stabilimenti gli animali possono permanere per massimo trenta giorni dal loro ingresso;

STABILIMENTO PER IL RICOVERO COLLETTIVO DI EQUINI: stabilimento finalizzato al raggruppamento e ricovero di equini appartenenti a diversi proprietari;

PASCOLO: stabilimento destinato al pascolamento di ungulati detenuti;

Insieme di animali: l'insieme di animali della stessa specie o gruppo di specie appartenenti allo stesso ciclo produttivo presenti in una attività

EVENTO: notizia riguardante il singolo animale o gruppi o insiemi di animali presenti nelle attività degli operatori, quali la nascita, l'identificazione, la movimentazione, il furto, lo smarrimento, il ritrovamento, la morte, l'accasamento e lo sfoltimento dei gruppi, la macellazione, oltre che il passaggio di proprietà e di stato di non destinato alla produzione di alimenti per gli equini. Tali eventi sono registrati in BDN direttamente dall'operatore o da suo delegato.

STABILIMENTO CON ORIENTAMENTO PRODUTTIVO NON DPA: detenzione di animali per finalità diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti;

SISTEMA VETINFO: Il portale dei Sistemi Informativi Veterinari. Contiene anche le banche dati informatiche degli animali.

SUAP: Sportello unico per le attività produttive. punto di accesso per il richiedente, in relazione a tutte le vicende amministrative relative agli impianti produttivi ed all'avvio ed esercizio dell'attività di impresa

OBIETTIVI E CAMPO DI APPLICAZIONE

Obiettivo delle presenti istruzioni operative è definire e uniformare, sul territorio della Regione Liguria, le modalità di registrazione degli stabilimenti in cui sono detenuti animali, e degli operatori, ai sensi del D. Lgs. 134/2022. La riorganizzazione nazionale del sistema di identificazione e registrazione degli stabilimenti ha la finalità di:

- a) assicurare la registrazione degli stabilimenti e degli operatori;
- b) garantire il consumatore finale anche ai fini della trasparenza di mercato;
- c) garantire opportune misure di prevenzione e controllo delle malattie;
- d) contribuire alla tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico;
- e) assicurare la disponibilità delle informazioni alle Autorità competenti e alle amministrazioni pubbliche.

REGISTRAZIONE DELL'ATTIVITA' TRAMITE IL SUAP. MODALITA' OPERATIVE

L'operatore, prima di iniziare un'attività, richiede la registrazione tramite il SUAP del Comune dove dovrà insistere lo stabilimento. Nei casi in cui l'operatore non coincide col proprietario degli animali, ossia

con la persona fisica o giuridica che ha la proprietà degli animali, nella richiesta di registrazione devono essere indicati gli estremi di tale proprietario. Questa modalità di registrazione riguarda anche i contratti di soccida, dove il soccidante corrisponde al proprietario degli animali e il soccidario all'operatore. In questa fase, l'obbligo di indicare il proprietario non si applica alle attività in cui sono ospitati equini. Nei casi in cui l'operatore o il proprietario degli animali sono società, nelle richieste deve essere indicato il legale rappresentante. L'operatore è identificato univocamente dal codice fiscale, sia in caso di persona fisica, sia in caso di ditta individuale o collettiva; comunica anche, quando presente, la propria partita IVA. Per la registrazione dei pascoli, per ciascuna attività effettuata in un determinato lotto pascolativo, pubblico o privato, la richiesta è fatta tramite SUAP dall'operatore che ha titolarità all'uso del lotto stesso, ossia il proprietario o l'affittuario, anche stagionale, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività di pascolo. La richiesta è corredata da nulla osta del Comune sede di pascolo nel caso in cui il medesimo Comune non sia concessionario e dal contratto di uso (proprietà o affitto). Inoltre, dovrà essere indicato l'operatore del pascolo, ove diverso dal titolare. Nel caso in cui i pascoli, ancorché contigui, insistano su Comuni diversi, dovranno essere presentate richieste di registrazione diverse e la ASL provvederà alla registrazione assegnando codici diversi. Il pascolo registrato segue le stesse regole degli altri stabilimenti. **AFFERISCONO AI SUAP ANCHE GLI ALLEVAMENTI FAMILIARI AD ECCEZIONE DEGLI ALLEVAMENTI FAMILIARI DI AVICOLI, LAGOMORFI E API I CUI OPERATORI DEVONO RIVOLGERSI ALLA ASL TERRITORIALMENTE COMPETENTE.** Gli apiari possono anche essere registrati direttamente dall'operatore o da un suo delegato, una volta che questi sia stato accreditato all'accesso alla banca dati nazionale (Sistema VETINFO) e comunque per apiari posti su territori di diversi Comuni, il SUAP di riferimento è quello di residenza dell'apicoltore.

Ogni operatore dovrà presentare:

1. il modulo IR ATTIVITA' ZOOTECNICA che prevede l'inserimento dei dati generali e della modulistica che è prevista per l'avvio dello stabilimento;
2. Il modulo relativo ALLA SPECIE che si intende detenere.

Il SUAP, ricevuta la comunicazione, fatte le dovute verifiche volte ad acquisire tutte le informazioni relative alla presenza del nuovo insediamento, ne cura la trasmissione alla ASL competente per territorio. Ricevuta la comunicazione dal SUAP, la ASL verifica la congruenza di quanto presente nella documentazione con la tipologia di attività che l'operatore intende effettuare. Se necessario, la ASL richiede all'operatore di presentare ulteriori documenti. L'operatore non può introdurre animali nell'attività dello stabilimento sino all'avvenuta registrazione in BDN che sarà comunicata dalla ASL competente entro 30 giorni dalla acquisizione della documentazione presso la ASL, salvo interruzione dei termini per richiesta integrazioni. Non vi è obbligo di sopralluogo per la verifica dei requisiti dell'attività dello stabilimento da parte della ASL prima della registrazione, ad esclusione dei casi previsti dall'art. 5 comma 3 del d.lgs. 134/2022. Sono fatti salvi i casi in cui la ASL, o la regione competente, lo ritenga necessario. La verifica sarà comunque effettuata durante le attività ufficiali di controllo routinarie e ogni volta che la ASL lo ritenga opportuno. La registrazione in BDN non costituisce autorizzazione alla detenzione di animali. L'operatore può stampare direttamente da BDN l'attestato di registrazione, con l'anagrafica dell'attività dello stabilimento riportante la data di registrazione e l'eventuale data di sospensione o cessazione attività. Ogni stabilimento registrato è identificato dal codice aziendale, di cui la BDN assicura l'univocità tra quelli presenti in essa. Il codice aziendale è un codice alfanumerico riportante la sigla IT, il codice ISTAT del comune, la sigla della provincia e il numero progressivo, attribuito in base al territorio comunale in cui ha sede lo stabilimento stesso. Per la registrazione delle attività nell'ambito di un medesimo stabilimento, a parità di localizzazione geografica, il codice aziendale è unico. Per gli operatori senza struttura fissa, il numero di registrazione unico è attribuito alla sede legale dell'operatore. Per le attività di apicoltura, poiché gli apiari di uno stesso operatore possono essere dislocati in luoghi diversi, anche distanti tra loro, il codice aziendale è

assegnato alla sede legale dell'apicoltore o alla residenza per gli apicoltori non professionisti. Per le attività di pascolo vagante il codice aziendale ed il numero di registrazione unico sono attribuiti al luogo principale in cui sono presenti le strutture per l'eventuale ricovero transitorio di una parte degli animali. Se ad uno stesso operatore afferiscono più pascoli vaganti distinti, a ciascun pascolo è attribuito un distinto numero di registrazione unico.

REGISTRAZIONE DELL'ATTIVITA' TRAMITE LA ASL. MODALITA' OPERATIVE

Gli operatori di allevamenti familiari di avicoli, lagomorfi e api devono rivolgersi alla ASL territorialmente competente che gestirà direttamente le richieste di registrazione degli operatori e degli stabilimenti. Gli apiari possono anche essere registrati direttamente dall'operatore o da un suo delegato, una volta che questi sia stato accreditato all'accesso alla banca dati nazionale (Sistema VETINFO). La ASL, in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale, mette a disposizione degli operatori la modulistica e le indicazioni necessarie. La ASL, prima della registrazione, controlla direttamente la conformità documentale e, in caso di incongruenze, esegue un sopralluogo per la verifica dei requisiti di sua competenza. Se ritenuto opportuno, la ASL può richiedere alle Autorità comunali la valutazione di aspetti inerenti al piano regolatore generale e ad altre disposizioni locali.

REGISTRAZIONE O RICONOSCIMENTO DI ALTRE ATTIVITA'

NON RICOMPRESSE NELLE PRESENTI ISTRUZIONI OPERATIVE

Per la registrazione o il riconoscimento di altre tipologie di attività, non ricomprese nelle presenti istruzioni operative, si demanda alla ASL territorialmente competente, che fornirà le opportune istruzioni in merito.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale.

Regolamento delegato (UE) n. 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova.

DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2022, n. 134 Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)2016/429.

DECRETO 7 marzo 2023 Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali.